



COMUNE DI SALERANO CANAVESE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7.02.2022

INDICE

INDICE	2
DISPOSIZIONI GENERALI	7
ARTICOLO 1 - OGGETTO	7
ARTICOLO 2 - COMPETENZE.....	7
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'	8
ARTICOLO 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI	8
ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	8
CAPO I	9
DEL PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	9
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO	9
ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	9
ARTICOLO 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	10
ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	10
ARTICOLO 10 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	11
ARTICOLO 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	11
CAPO II	12
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO. 12	
ARTICOLO 12 - TERMINI DI OSSERVAZIONE	12
ARTICOLO 13 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE.....	12
ARTICOLO 14 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	12
ARTICOLO 15- TRASPORTO SALME PRESSO LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	13
ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC	13
ARTICOLO 17 - RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	13
ARTICOLO 18 - RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO	14
ARTICOLO 19 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.....	14
CAPO III	15
FERETRI	15
ARTICOLO 20 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	15
ARTICOLO 21 - AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	15
ARTICOLO 22 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI	16
ARTICOLO 23 - CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI.....	17
ARTICOLO 24 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	17

CAPO IV	18
<u>TRASPORTI FUNEBRI.....</u>	18
ARTICOLO 25 - TRAPORTI.....	18
ARTICOLO 26 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO.....	18
ARTICOLO 27 - TRASPORTI GRATUITI.....	19
ARTICOLO 28 - ORARIO DEI TRASPORTI.....	19
ARTICOLO 29 - RITI RELIGIOSI	19
ARTICOLO 30 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE.....	20
ARTICOLO 31 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE — RADIOATTIVITA'	20
ARTICOLO 32 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	20
ARTICOLO 33 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	21
ARTICOLO 34 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	21
ARTICOLO 35 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI.....	22
CAPO V.....	23
<u>CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE</u>	23
ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
ARTICOLO 37 - AMMISSIONE NEI CIMITERI	23
ARTICOLO 38 - INUMAZIONE.....	24
ARTICOLO 39 - TUMULAZIONE	25
ARTICOLO 40 - MODALITA' DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	25
ARTICOLO 41 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI.....	25
ARTICOLO 42 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA.....	26
ARTICOLO 43 - CAMERA MORTUARIA.....	26
ARTICOLO 44 - SALA PER AUTOPSIE.....	26
ARTICOLO 45 - OSSARIO COMUNE	27
ARTICOLO 46 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	27
ARTICOLO 47 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO	
- RELAZIONE SANITARIA	27
ARTICOLO 48 - ZONA DI RISPETTO.....	28
ARTICOLO 49 - PLANIMETRIE.....	28
CAPO VI	29
<u>ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....</u>	29
ARTICOLO 50 - ESUMAZIONE ORDINARIA	29
ARTICOLO 51 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA	29
ARTICOLO 52 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	29
ARTICOLO 53 - ESTUMULAZIONI.....	30
ARTICOLO 54 - OPERAZIONI VIETATE — DENUNCIA	30
ARTICOLO 55 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO	31
ARTICOLO 56 - RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI	31
ARTICOLO 57 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	31
ARTICOLO 58 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.....	32

<u>CAPO VII</u>	33
<u>CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE</u>	33
<u>A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE</u>	33
ARTICOLO 59 - MODALITA' DI CONCESSIONE	33
ARTICOLO 60 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE	33
ARTICOLO 61 - DURATA - DECADENZA	34
ARTICOLO 62 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA	34
ARTICOLO 63 - RETROCESSIONE DI LOCULO	34
<u>B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'</u>	35
ARTICOLO 64 - MODALITA' DI CONCESSIONE	35
ARTICOLO 65- CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE.....	35
ART. 66 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	36
ARTICOLO 67 - MODALITA' E TERMINI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE.....	36
ARTICOLO 68 - AMMISSIONE NELLA SEPOLTURA	37
ARTICOLO 69 - ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI DA SEPOLTURA PRIVATA	37
ARTICOLO 70 - INGRESSI E MOVIMENTI DI SALME, RESTI E CENERI IN SEPOLTURE PRIVATE	38
ARTICOLO 71 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE	38
ARTICOLO 72 - MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	38
ARTICOLO 73 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE SU AREE EDIFICATE.....	39
ART. 74 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE SU AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE .	39
ART. 75 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI	39
ART. 76 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL' ATTO DI DECADENZA	40
ART. 77 - REVOCA CONCESSIONI.....	40
ARTICOLO 78 - RICORDI FUNEBRI.....	40
ARTICOLO 79 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	41
<u>CAPO VIII</u>	42
<u>CREMAZIONE</u>	42
ARTICOLO 80 – CREMATORI	42
ARTICOLO 81 - CREMAZIONE	42
ARTICOLO 82 - RICHIESTA DELLA CREMAZIONE - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	42
ARTICOLO 83 - TERMINI.....	43
ARTICOLO 84 - CREMAZIONE STRANIERI.....	43
ARTICOLO 85 - IDENTITA' DELLE CENERI.....	43
ARTICOLO 86 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA	43
ARTICOLO 87 - DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	44
ARTICOLO 88 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI.....	44
ARTICOLO 89 - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE.....	44
ARTICOLO 90 - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL' AFFIDATARIO O DELL' INCARICATO DELLA DISPERSIONE.....	44
ARTICOLO 91 - TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI.....	45

ARTICOLO 92 - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.....	45
ARTICOLO 93 - LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI	46
ART. 94 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	46
ARTICOLO 95 - CONSERVAZIONE DELL'URNA	47
ARTICOLO 96 - RECESSO DALL' AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE.....	47
<u>CAPO IX</u>	48
<u>POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO</u>	48
ARTICOLO 97 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO	48
ARTICOLO 98 - DISCIPLINA DI INGRESSO.....	48
ARTICOLO 99 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL' INTERNO DEL CIMITERO	48
ARTICOLO 100 - RITI RELIGIOSI.....	49
ARTICOLO 101 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	49
ARTICOLO 102 - EPIGRAFI	49
ARTICOLO 103 - FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI	49
ARTICOLO 104 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE	50
<u>CAPO X</u>	51
<u>PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO</u>	51
ARTICOLO 105 - NECROFORO	51
ARTICOLO 106 - DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE.....	52
<u>CAPO XI</u>	53
<u>IMPRESE E LAVORI PRIVATI</u>	53
ARTICOLO 107 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE	53
ARTICOLO 108 - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE.....	53
ARTICOLO 109 - RECINZIONE AREE — MATERIALI DI SCAVO	53
ARTICOLO 110 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI	54
ARTICOLO 111 - ORARIO DI LAVORO.....	54
ARTICOLO 112 - SOSPENSIONE DEI LAVORI	54
ARTICOLO 113 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE	54
ARTICOLO 114 - OPERE PRIVATE – VIGILANZA E COLLAUDO	54
<u>CAPO XII</u>	55
<u>IMPRESE POMPE FUNEBRI</u>	55
ARTICOLO 115 - FUNZIONI - LICENZA	55
<u>CAPO XIII</u>	56
<u>DISPOSIZIONI VARIE</u>	56

ARTICOLO 116 - DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI.....	56
ARTICOLO 117 - SANZIONI	56
ARTICOLO 118 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	56
ARTICOLO 119 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI	56
ARTICOLO 120 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	57

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, il complesso dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale, intendendo per tali quelli relativi alla denuncia ed accertamento necroscopico, alle misure di profilassi, ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private in relazione al decesso della persona al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e di tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti ed in particolare in osservanza delle disposizioni di cui:

- ❑ al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- ❑ al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- ❑ al D.P.R. 3.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- ❑ alla Legge 28.02.2001, n. 26 recante disposizioni sui servizi di inumazione esumazione e cremazione;
- ❑ alla Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- ❑ al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- ❑ alla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24
- ❑ alla Circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998, n. 10;
- ❑ alla L. R. 3 agosto 2001, n. 15;
- ❑ alla L. R. 31 ottobre 2007, n. 20;
- ❑ al Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal personale dell'Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

3. Il servizio competente dell'ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria impartendo le disposizioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Artt. 51 e 52 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e che non vengano arrecati danni o furti alle cose ecc., d'altro canto non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio Servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del Servizio e a disposizione degli organi di controllo, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco (ove presenti) dei campi in scadenza nell'anno (art. 52);
- d. l'elenco (ove presenti) delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (art. 61).

CAPO I

DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e/o di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore sanitario o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 72 e segg. D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile; art. 1 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 8 e 9.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 14) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 73 D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Il medico curante deve fare entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. La scheda viene poi trasmessa dal Comune all'Istituto stesso.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 18 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R. 3.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 74 D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile; artt. 1 e 4 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990.

ARTICOLO 10 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; art. 76 D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord.Stato Civile.

ARTICOLO 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali e/o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.

2 Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 12 - TERMINI DI OSSERVAZIONE

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente della ASL.

3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Artt. 11, 13, 14 e 15 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 14 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a. morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c. sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 7).

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere individuati dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso altre strutture.

Artt. 12, 13, 14 e 15 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 15 – TRASPORTO SALME PRESSO LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1, il Comune provvede al trasporto salma e agli oneri conseguenti, dal luogo di ritrovamento del cadavere all'obitorio di competenza.
2. Gli oneri relativi al trasporto di cui sopra saranno addebitati ai familiari delle vittime.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 10, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto dell'art. 30 del presente regolamento.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, artt. 75 e 76 D.P.R. 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile.

ARTICOLO 17 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

3. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ARTICOLO 18 - RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che non vi sia opposizione da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'ASL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 19 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 17.

2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 20 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 22.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Artt. 74 e 77 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21 - AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro e il seppellimento dei deceduti in Salerano Canavese devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 16 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli atti regionali emanati in materia.
3. La ditta incaricata del servizio funebre, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Essa dovrà accertare:
 - a. l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
 - b. che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c. che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'art. 22 del presente regolamento e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002

ARTICOLO 22 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a. per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;
- b. per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;
- c. per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- d. per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.
- e. per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

4. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Artt. 30, 31 e 75 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 23 - CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale, alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente, lettera a) e c), per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Salerano Canavese e decedute sia nel Comune sia fuori dal Comune. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socio - economiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale del 50%.

Art. 5 Legge 30.03.2001, n. 130

ARTICOLO 24 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25 - TRAPORTI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, dal presente Regolamento.

2. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritte autorizzazioni previste dalla normativa in materia previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990. Parimenti ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto di cadaveri possono imporre il pagamento di un diritto fisso.

3. Nel caso l'Amministrazione ritenga di istituire il diritto fisso, tale diritto è stabilito con delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 26 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge P.S., approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero o dalla convivenza, ecc.; il corteo, a passo, fino alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; il proseguimento con l'itinerario più breve, fino al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, fino alla sepoltura.

2. Le ditte private di Onoranze Funebri procedono nel caso di trasporti nel Comune o fuori dal Comune, alla operazione di saldatura della cassa di zinco, ferme restando le norme di carattere generale di cui all'art. 22 del presente regolamento.

3. Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie od onoranze.

4. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.

5. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, diversamente la salma è depositata nella camera mortuaria.

6. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 22 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 27 - TRASPORTI GRATUITI

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune. Per lo stato di indigenza o di bisogno si rinvia al precedente art. 23, comma 2. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

2. E' a carico del Comune il trasporto di salme accidentate o delle salme di persone morte in abitazioni inadatte o salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento dal luogo di recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero locale o presso obitorio di altro Ente convenzionato, per l'effettuazione di accertamenti autoptici quando anche richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dall'A.S.L.

Art. 16 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;

ARTICOLO 28 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti. La domenica e nei giorni festivi, di norma non hanno luogo le sepolture, parimenti i trasporti funebri possono essere autorizzati, per gravi motivi in accordo con il Sindaco, sentito il competente servizio dell'ASL e a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.

2. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, alla domenica, nei giorni di fiera, Carnevale, Santi e Santo Patrono. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

4. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio di Stato Civile per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Art. 22 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 29 - RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione che, a richiesta, intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto solo per il tempo necessario alla

ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 30 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, antecedenti al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

Artt. 17 e 19 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 31 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione.

3. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 32 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con proprio decreto, su domanda degli interessati.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e alla D.G.R. 5.8.2002 n. 115-6947.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 24, 25 e 26 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 – D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002.

ARTICOLO 33 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di altri Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni del paragrafo 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, previa acquisizione del "nulla osta" all'introduzione ceneri rilasciato dall'Autorità diplomatica dello Stato di destinazione ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, qualora lo Stato di destinazione non sia aderente alla convenzione di Berlino 10 febbraio 1937.

ARTICOLO 34 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto sia al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003

ARTICOLO 35 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per o da Stato Estero si applica quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del presente regolamento.

2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Artt. 26 e 36 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero edificato sul territorio del Comune.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dai cimiteri, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

3. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e art. 10 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

5. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

6. Ogni operazione compiuta nei cimiteri di inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero sia ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

ARTICOLO 37 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c. i nati morti ed i prodotti del concepimento;

d. i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, nel cimitero sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Nei cimiteri comunali possono essere altresì ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, abbiano sepolti in sepolture individuali, le salme, i resti mortali o le ceneri degli ascendenti o discendenti in linea retta entro il 1° grado, ai collaterali entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado.

4. I cadaveri di cui al comma 3 del presente articolo sono ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi del commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 50 Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 38 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per effetto della legge 26/2001.

2. Fermo restando la durata di cui al comma 1, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

3. Lo stato di indigenza è accertato ai sensi dell'art. 23, comma 2.

4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

5. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune è consentita la sistemazione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio competente, delle sepolture stesse mediante posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

6. L'installazione di copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

Artt. 71, 72 e 73 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 39 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza.

2. E' consentita la collocazione di un massimo di due cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro, purché le misure del manufatto (loculo) lo consentano. Il diritto alla tumulazione è riservato al coniuge o convivente "more uxorio", agli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 1° grado, ai collaterali entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado con il titolare del loculo (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione). L'estensione del diritto di tumulazione può essere richiesto dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione amministrativa o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo. In tale ultimo caso verrà redatto apposito atto integrativo alla concessione originaria.

La tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri nel loculo ha la durata originaria della concessione del loculo ed è vincolata ai resti e/o alle ceneri dei nominativi indicati nella concessione del loculo o nell'atto integrativo.

Il costo del servizio è determinato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

3. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 58 e seguenti.

Artt. 76 e 77 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; Art. 13 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti residenti in Salerano Canavese l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione sia di inumazione, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

2. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere comprese nell'area del cimitero e prevista nei piani regolatori cimiteriali. Le concessioni suddette sono a tempo determinato e di durata non superiore a 50 (cinquanta) anni, salvo rinnovo.

3. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi del presente regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

ARTICOLO 41 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, possono essere

destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone semestrale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme susesposte.

ARTICOLO 42 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA

1. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

ARTICOLO 43 - CAMERA MORTUARIA

1. I cimiteri hanno una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 44 - SALA PER AUTOPSIE

1. Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 del citato Regolamento.

2. Qualora non sia disponibile nel Cimitero un locale idoneo avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e dalle vigenti normative regionali, destinato alle autopsie, il Comune può individuare sala autoptica presso altre strutture.

ARTICOLO 45 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Circa il divieto di asportare ossa dai cimiteri e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 18.

Artt. 43 e 67 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 46 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dall'Organo competente, sentito il servizio dell'ASL competente per territorio.

3. Le concessioni di sepoltura private, nel cimitero soppresso, sono regolamentate dagli artt. 98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 73.

4. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 96 e segg. Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 47 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

3. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 48 - ZONA DI RISPETTO

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 50 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore.

Art. 57 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e art. 338 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

ARTICOLO 49 - PLANIMETRIE

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o ogni qual volta siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi, modificato o ampliato quello esistente.

Art. 54 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 50 - ESUMAZIONE ORDINARIA

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e cioè di 10 anni dall'inumazione.

2. Le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco con propria ordinanza, si eseguono alla scadenza del decennio; le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato ai sensi dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 51 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l'avviso di scadenza; inoltre all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 52 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

2. La salma esumata per ordine dell'Autorità Giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

3. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del necroforo (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002).

4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 22, lettera e).

5. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Artt. 83 e 84 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 – D.G.R. 5.8.2002 n. 115-6947.

ARTICOLO 53 - ESTUMULAZIONI

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

2. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro zincato.

3. In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto.

4. L'estumulazione straordinaria finalizzata al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 è autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dal necroforo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il trasferimento può essere ugualmente consentito purché lo stesso venga sistemato in cassa zincata.

5. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Artt. 86 e 88 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; DGR n. 115-6947 del 5.08.2002.

ARTICOLO 54 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il necroforo è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 87 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 55 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, per effetto della legge 26/2001, sono a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico. Lo stato di indigenza è accertato ai sensi dell'art. 23, comma 2.

2. Le esumazioni straordinarie sono a titolo oneroso; è applicata una maggiorazione rispetto alla tariffa delle esumazioni ordinarie. Ambedue le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, da loculi e da tombe di famiglia, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 56 - RACCOLTA DELLE OSSA - GESTIONE RIFIUTI

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 35, comma 3.

3. Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni si fa riferimento al Decreto 26.6.2000, n. 219 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22."

Art. 85 del Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

ARTICOLO 57 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione. Se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che

detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 58 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati all'interno della stessa struttura cimiteriale vengono smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 2° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

5. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 59 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Per concessione di loculo si intende il diritto d'uso del loculo da parte del concessionario, con divieto di trasferire a terze persone a titolo oneroso o gratuito il loculo stesso.
Tale concessione esclude il diritto di proprietà.
2. La durata della concessione del loculo è di 50 (cinquanta) anni.
3. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi da parte del concessionario se non per dichiarazione di rinuncia. E' oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e, in quanto dovute, tutte le spese contrattuali. Per tumulazione di resti ossei e/o delle ceneri si fa rinvio all'art. 39, comma 2.
4. Alla scadenza naturale della concessione gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo previo pagamento del corrispettivo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale ed in vigore al momento del rinnovo stesso.
5. In assenza di domanda di rinnovo il manufatto cimiteriale rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 60 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Le sepolture private individuali per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le opere stesse.
3. In difetto di tale dovere, il Sindaco, ai componenti della famiglia del concessionario, previa diffida, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 63 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 61 - DURATA - DECADENZA

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 40.

2. La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine, nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale viene concessa;
- b. quando tali sepolture risultino in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

3. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione di Giunta Comunale, previa diffida al Concessionario o ai suoi eredi se reperibili.

4. Nel caso di cui alla lettera b), se il concessionario, o i suoi successori, non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

5. Decorsi 90 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

Art. 63 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 62 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro zincato se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 86 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 63 - RETROCESSIONE DI LOCULO

1. E' facoltà del Titolare della concessione d'uso del loculo rinunciare alla concessione stessa per i seguenti motivi:

- a. trasferimento presso altro Comune;
- b. richiesta di concessione di area cimiteriale per la costruzione di edicola funeraria privata. In questo caso e solamente se il manufatto non è stato utilizzato, l'Ente rimborserà l'intera somma pagata per l'acquisto del loculo.

2. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione l'Ente rimborserà al Concessionario:

- a. la somma versata per il pagamento della concessione decurtata del 5% per ogni mese trascorso dalla data di stipula del contratto fino ad un massimo del 30% per rinunce intervenute entro il quinto anno di stipula del contratto;
- b. il 50% del corrispettivo pattuito nell'atto di concessione se la rinuncia è intervenuta dopo il quinto anno ed entro il decimo anno dalla concessione;
- c. il 25% del corrispettivo pattuito nell'atto di concessione se la rinuncia è intervenuta dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno;
- d. nessun rimborso è dovuto per rinunce successive al ventesimo anno della concessione.

3. Nel caso, inoltre, in cui il manufatto sia già stato utilizzato, viene applicato il comma 2 del presente articolo e viene richiesto il rimborso del costo del marmo di chiusura, stabilito dall'Ufficio Tecnico. Tale costo sarà detratto dal rimborso di cui al comma 2 del presente articolo.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 64 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti residenti in Salerano Canavese l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

2. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere comprese nell'area del cimitero e prevista nei piani regolatori cimiteriali. Le concessioni suddette sono a tempo determinato e di durata non superiore a 50 (cinquanta) anni, salvo rinnovo. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi del presente regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

ARTICOLO 65 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

2. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene

determinata con propri atti dall'Amministrazione Comunale.

4. L'Amministrazione Comunale determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

ART. 66 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 75.

4. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 71, la manutenzione ordinaria può essere richiesta ed effettuata da persone che abbiano ivi sepolti i familiari.

5. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o di terzi.

6. Potranno, inoltre, essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

7. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

ARTICOLO 67 - MODALITA' E TERMINI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE.

1. L'Ente con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa.

2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale del 5% sull'importo dell'opera.

3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a. Presentazione, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al 2° comma, del progetto esecutivo delle opere da realizzare.
- b. Ultimazione delle opere entro i termini stabiliti nel Regolamento Edilizio. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione Comunale.

4. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui ai commi precedenti, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture.

ARTICOLO 68 - AMMISSIONE NELLA SEPOLTURA

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dall'Amministrazione Comunale, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti in linea retta del concessionario con i rispettivi coniugi.

2. Può essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

3. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:

- a. parenti sino al IV grado,
- b. affini entro il II grado,
- c. altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente.

4. Per le sepolture concesse ad Enti il diritto di sepoltura è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

5. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino e previa richiesta al Comune.

ARTICOLO 69 - ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI DA SEPOLTURA PRIVATA

1. Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione e/o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e al presente regolamento.

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 70 - INGRESSI E MOVIMENTI DI SALME, RESTI E CENERI IN SEPOLTURE PRIVATE

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

ARTICOLO 71 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

4. Ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

5. Qualora il titolare della concessione sia un Ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 72 - MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari delle sepulture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione quinquennale ed alla corresponsione, in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.

2. Ove trattasi di sepulture in concessione quinquennale si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.

3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità su locali già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in cinquantennale.

ARTICOLO 73 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE SU AREE EDIFICATE

1. E' facoltà del titolare rinunciare alla Concessione su aree le cui opere siano terminate e agibili non prima che siano decorsi cinque anni dalla stipulazione del contratto di concessione.

2. Al concessionario rinunciante spetta il seguente rimborso:

- a. il 50% del corrispettivo pattuito nell'atto di concessione se la rinuncia è intervenuta dopo il quinto anno ed entro il decimo anno dalla concessione;
- b. il 25% del corrispettivo pattuito nell'atto di concessione se la rinuncia è intervenuta dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno;
- c. nessun rimborso è dovuto per rinunce successive al ventesimo anno della concessione.

3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

ART. 74 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE SU AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE O NON AGIBILI

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione.

2. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato del 5% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un massimo del 30% entro il quinto anno, fatte salve le ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

3. Nessun rimborso è dovuto per rinunce intervenute successivamente al quinto anno dalla concessione.

ART. 75 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a. per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 66 del presente Regolamento;
- b. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere.
- c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione.

d. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito due mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con determinazione del Responsabile del Servizio che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso, con successiva traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

ART. 76 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Comune provvede alla esumazione o alla estumulazione delle salme ivi presenti con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro zincato se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione, oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

ART. 77 - REVOCA CONCESSIONI

1. Le concessioni a tempo indeterminato o determinato di durata eventualmente eccedente i 50 (cinquanta) anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

Artt. 92 e 98 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 78 - RICORDI FUNEBRI

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi,

ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nello ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 79 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 58, comma 3.

CAPO VIII

CREMAZIONE

ARTICOLO 80 - CREMATORI

1. Il Cimitero di Salerano Canavese è sprovvisto di crematorio.
2. Questo Comune non è interessato, per ora, alla costruzione del crematorio.
3. Per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altro Comune, o altre forme consentite previa stipula di convenzione.

Art. 78 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 81 - CREMAZIONE

1. La cremazione è servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune.
2. Per effetto della L. 26 del 28.02.2001 le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso. Sono gratuite, nei soli casi di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.
3. Per il contributo del feretro si fa rinvio all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 79 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 82 - RICHIESTA DELLA CREMAZIONE - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali e regionali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuitamente dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per

annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

6. In caso di morte improvvisa o sospetta l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al Nulla Osta al seppellimento, anche specifico Nulla Osta alla Cremazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

7. E' consentita la cremazione di cadaveri di persone, decedute dopo l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, precedentemente inumati o tumulati, seguendo le procedure di cui all'art. 79 del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria.

8. La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno decennale e da estumulazioni decorso il termine minimo dei 30 anni) di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 è ammessa previo acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza, dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.

ARTICOLO 83 - TERMINI

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 13 del presente Regolamento.

2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nel periodo dal primo novembre al 30 aprile.

ARTICOLO 84 - CREMAZIONE STRANIERI

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 82, il "Nulla Osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 85 - IDENTITA' DELLE CENERI

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ARTICOLO 86 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 87 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b. interrate all'interno del cimitero. In tal caso l'urna deve essere in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- c. disperse;
- d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

ARTICOLO 88 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 90.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 89 - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ARTICOLO 90 - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- b. dall'esecutore testamentario;
- c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fine statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d. dal tutore di minore o interdetto;
- e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

ARTICOLO 91 - TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero denominato "*Il Roseto*", un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

ARTICOLO 92 - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a. nel cinerario denominato il "*Il Roseto*" appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione. Con deliberazione di Giunta Comunale l'Amministrazione ha facoltà di istituire una tariffa per la dispersione delle ceneri nella suddetta area cimiteriale.
- b. in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D. Lgs.30.4.41992 n. 285 (nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

4. La persona che segue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare, sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che tale dispersione è avvenuta nel luogo ed all'ora autorizzata.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono

dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ARTICOLO 93 - LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

ART. 94 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 86.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento ai familiari dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune di decesso ovvero ove l'urna viene stabilmente collocata, vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del

Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ARTICOLO 95 - CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata, sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale.

5. Sono vietate la manomissione dell'urna e dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico - sanitarie.

ARTICOLO 96 - RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere all'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 82, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 97 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura al pubblico saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare ai detti orari, temporanee modifiche.

ARTICOLO 98 - DISCIPLINA DI INGRESSO

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - e. a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - f. è, inoltre, vietato fare questue e chiedere elemosina.

ARTICOLO 99 - COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a. fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b. introdurre armi, cani o altri animali;
 - c. toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi e portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - e. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri,
 - f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetto, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono

attività nel cimitero;

- g. prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- h. eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i. commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- j. l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 100 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 101 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

2. La circolazione di veicoli addetti al trasporto di materiali è regolata dal Servizio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 102 - EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

ARTICOLO 103 - FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 4, in ordine di precedenza, al parente più prossimo o del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 104 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 105 - NECROFORO

1. Il necroforo del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto riguarda e si compie e si deve compiere nell'interno di esso, ed a lui sono demandate le seguenti mansioni:

- a. tenuta degli appositi registri prescritti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, sui quali dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano nei cimitero per esservi seppelliti, segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome e l'età, la data del seppellimento e del posto dove viene inumato, indicando il numero della fossa, se nel campo comune, o la tomba col numero relativo se in sepoltura privata; l'indicazione dei trasferimenti di salme da tombe comuni in tombe private o nell'ossario generale, o per essere trasferite fuori del cimitero;
- b. ritiro degli ordini di seppellimento che accompagnano ciascuna salma e sua registrazione;
- c. scavo delle fosse per il seppellimento delle salme nei campi comuni e, non appena calatovi il feretro, loro copertura con sistemazione di ghiaia;
- d. scavo delle fosse per esumazioni ordinarie (decorsi 10 anni dalla data di inumazione) sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei famigliari, provvedendo alla rimozione e raccolta dei resti di salma, pulizia, raccolta materiale di scarto e copertura della fossa;
- e. pulizia generale del cimitero, estirpazione delle erbe dei viali, riattazione e sistemazione degli abbassamenti e screpolature delle tombe, piccole manutenzioni;
- f. ricognizione dei feretri per constatare la loro corrispondenza alle prescrizioni del regolamento;
- g. ritiro e controllo dei permessi di esecuzione dei lavori da parte degli impresari e notifiche all'Ufficio Tecnico delle notizie relative all'andamento dei lavori quando non condotti secondo le prescrizioni del regolamento;
- h. sorveglianza all'ingresso del pubblico che entra ed esce dal cimitero;
- i. provvedere alla pulizia e cura dei locali annessi al cimitero (camera mortuaria, magazzini, ecc.) ed alla cura e pulizia di tutti gli arredi, attrezzi e mezzi inerenti ai servizi;
- j. fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti;
- k. ogni altra attività e funzione inerenti al buon funzionamento del Servizio Cimiteriale.

2. Dovrà eseguire le disposizioni dell'Ufficio dello Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico, riferirne tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevasse sull'andamento generale e particolare del cimitero in deroga al regolamento presente.

ARTICOLO 106 - DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto ai cimiteri, ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

2. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 107 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà a cura dell'Imprenditore essere presentata al necroforo all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.

4. Alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 108 - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

ARTICOLO 109 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

4. Il necroforo ha l'obbligo di vigilare e di segnalare agli Uffici competenti eventuali violazioni verificatesi.

ARTICOLO 110 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 101; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 111 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario il lavoro è fissato dal Responsabile dei Servizi Tecnici nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile Servizi Tecnici.

ARTICOLO 112 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'ufficio competente.

ARTICOLO 113 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 101, comma 2.

ARTICOLO 114 - OPERE PRIVATE - VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 115 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

2. Per l'esercizio di tale attività, le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e rispettare le disposizioni impartite con Regolamento Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 116 - DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI

1. A tutti gli effetti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e del presente Regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

Art. 33 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 117 - SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte salve l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da 50,00 a 200,00 euro.

Art. 107 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 118 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola la materia, pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 4 del 21.01.1981 "Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria", integrato e/o modificato con deliberazioni consiliari n. 51 del 1.10.1984 ad oggetto: "Integrazione regolamento polizia mortuaria", n. 20 del 6.12.2001 ad oggetto: "Modifica al regolamento di polizia mortuaria", n. 4 del 22.02.2010 ad oggetto: "Modifiche regolamento polizia mortuaria", n. 3 del 12.04.2019 ad oggetto: "Approvazione dell'integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria - Concessione di sepoltura anche a cittadini non residenti a limitate condizioni".

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 119 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- ✓ Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 esuccessive modificazioni;

- ✓ Il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
- ✓ Il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- ✓ La legge 30.03.2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- ✓ La L.R. - Piemonte - 31.10.2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- ✓ La L.R. - Piemonte – 3.08.2011, n. 15, recante: “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- ✓ Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8.08.2012, n. 7/R, recante: “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15”;
- ✓ nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ARTICOLO 120 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della L. 11.2.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è presente sul sito ufficiale del Comune di Salerano Canavese: <https://www.comune.saleranocanavese.to.it/>